



ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D'AOSTA

CONSERVATOIRE DE LA VALLÉE D'AOSTE

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 gennaio 2013

Adottato con Decreto direttoriale e presidenziale N. 12 del 22 aprile 2013

Modificato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 11 del 29 marzo 2021

Art. 1 – Consulta degli studenti

La Consulta degli studenti dell'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste è, ai sensi dell'Art. 19 dello statuto dell'ente, l'organo di rappresentanza degli studenti ed è composta da studenti eletti in numero di tre.

Ogni studente ha un mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta.

La Consulta elegge al suo interno un Presidente che a sua volta nomina un Vicepresidente. Degli esiti delle designazioni interne viene data comunicazione scritta al Direttore.

Art. 2 – Indizione delle elezioni

Le elezioni dei componenti della Consulta degli studenti sono indette dal Direttore, in via ordinaria, ogni triennio accademico con apposito decreto da emanarsi almeno **30 giorni** prima della data fissata per le votazioni. Il decreto dovrà specificare anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali nonché i requisiti per l'esercizio di voto e di candidatura.

Almeno **15 giorni** prima della data fissata per le elezioni il Direttore convoca un'assemblea di tutti gli studenti in possesso dei requisiti per l'esercizio di voto e di candidatura, avente come oggetto le elezioni stesse.

L'avviso della convocazione deve indicare la data, l'ora e il luogo dell'adunanza.



Art. 3 – Elettorato attivo

Compongono l'elettorato attivo tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data prevista per le elezioni. L'elenco degli aventi diritto di voto viene affisso all'Albo almeno **3 giorni** prima della data prevista per le elezioni. Eventuali errori di omissione o di indebita inclusione possono essere sanati fino al giorno precedente le elezioni.

Art. 4 – Elettorato passivo

Compongono l'elettorato passivo tutti gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente iscritti all'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta
- b) avere compiuto il 18° anno di età alla data prevista per le elezioni
- c) non aver riportato gravi sanzioni disciplinari, per le quali non siano stati riabilitati;
- d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione.

Art. 5 – Presentazione delle candidature

Gli studenti in possesso dei requisiti di eleggibilità che intendono candidarsi devono far pervenire alla Segreteria dell'Istituto la propria candidatura, indirizzata al Presidente della Consulta uscente, almeno **10 giorni** prima della data prevista per le elezioni. Il Presidente è tenuto a comunicare le candidature al Direttore. Ogni candidato deve specificare cognome, nome, luogo e data di nascita, corso di appartenenza, numero del documento di identità in corso di validità e deve produrre una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 4. I candidati possono presentare un programma elettorale. L'elenco dei candidati viene affisso all'Albo a cura della Commissione elettorale entro **5 giorni** dal termine fissato per la presentazione delle candidature. Eventuali reclami avverso le candidature devono essere presentati entro **2 giorni** dalla pubblicazione dell'elenco.

Art. 6 – Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è costituita da tre componenti: due scelti tra gli studenti che compongono l'elettorato attivo, uno scelto tra il personale di segreteria dell'Istituto. E' prevista la nomina di due studenti in qualità di membri supplenti. La Commissione Elettorale viene nominata con decreto del Direttore. Gli studenti, effettivi e supplenti, vengono eletti nel corso dell'Assemblea di cui all'Art. 2. La candidatura a componente della Consulta è incompatibile con la nomina nella Commissione Elettorale. La Commissione nomina al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante. La Commissione



Elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:

- a) acquisizione e pubblicazione dell'elenco degli elettori;
- b) verifica dell'ammissibilità delle candidature presentate;
- c) esame di eventuali reclami sulle candidature;
- d) redazione del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio;
- e) proclamazione dei candidati eletti;
- f) esame di eventuali reclami presentati in seguito all'affissione all'Albo dei verbali degli scrutini;
- g) ritiro del materiale elettorale al termine delle operazioni di voto.

Durante le operazioni di voto deve essere sempre garantita la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.

Art. 7 – Modalità di voto

Il voto è personale, diretto e segreto. Dopo averne accertata l'identità, all'elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata dal Presidente della Commissione elettorale. La scheda riporta l'elenco dei candidati in ordine alfabetico. La postazione predisposta deve garantire la riservatezza nell'espressione del voto. L'elettore può esprimere un massimo di tre preferenze, contrassegnando i nominativi dei candidati che intende votare. La scheda, ripiegata, viene inserita dall'elettore nell'apposita urna. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore sull'elenco elettorale, che è soggetto alla normativa sulla privacy. La scheda è bianca nel caso non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore. La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte, se è mancante della vidimazione, se è deteriorata. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, segni ulteriori rispetto all'espressione del voto, se siano state espresse più di tre preferenze, e in tutti i casi in cui non sia ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore. Le schede bianche, le schede nulle e i voti nulli non sono voti validamente espressi. Le schede, il verbale delle operazioni elettorali e gli elenchi degli aventi diritto al voto vengono inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti della Commissione elettorale.

Art. 8 – Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura definitiva del seggio elettorale. La Commissione elettorale deve essere presente al completo. Possono assistere, previa presentazione di richiesta scritta alla Commissione elettorale da far pervenire prima della chiusura del seggio, gli aventi diritto al voto. Coloro che assistono alle operazioni di scrutinio non possono in nessun modo intervenire nei lavori della Commissione elettorale. La Commissione ha la facoltà di poter allontanare chi dovesse in



qualsiasi modo disturbare. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione elettorale redige il relativo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio, nonché delle conseguenti decisioni adottate, e lo trasmette immediatamente al Direttore, unitamente al materiale delle votazioni.

Art. 9 – Metodo d'elezione

Per la validità delle elezioni non è previsto il raggiungimento di alcun quorum. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti risulta eletto il candidato iscritto al corso inferiore rispetto al pari voti e, in caso di ulteriore parità, il candidato di maggiore anzianità anagrafica. Nel caso non dovessero risultare eletti tutti i tre membri della Consulta degli studenti o venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più studenti, verranno indette elezioni supplementari entro i trenta giorni successivi la chiusura del seggio.

Art. 10 – Pubblicazione dei risultati

Al termine delle operazioni elettorali il Direttore dispone la pubblicazione all'Albo dei risultati delle elezioni mediante l'affissione dei verbali dello scrutinio.

Art. 11 – Reclami

Eventuali reclami devono essere presentati alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati entro 5 giorni dall'affissione all'Albo dei verbali dello scrutinio. Trascorso tale termine senza che siano pervenuti reclami, la procedura elettorale si intende confermata.

Art. 12 – Nomina della Consulta

Il Direttore dispone la pubblicazione all'Albo dei risultati definitivi delle elezioni e nomina con decreto la Consulta degli studenti.

Art. 13 - Rappresentanti in seno al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione



Ai sensi dell'Art. 15 dello Statuto la Consulta degli studenti designa tra gli studenti maggiorenni dell'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta due rappresentanti in seno al Consiglio Accademico, e ai sensi dell'Art. 12 un rappresentante in seno al Consiglio d'Amministrazione. Ai sensi dell'Art. 12, Comma 1 del DPR 28/02/03, i due rappresentanti in Consiglio Accademico risultano membri effettivi della Consulta.

Il rappresentante degli Studenti in Consiglio di Amministrazione partecipa alle riunioni della Consulta senza diritto di voto.

Art. 14 - Consiglio Accademico

I due componenti della Consulta che ricevono il maggior numero di preferenze vengono designati come rappresentanti in seno al Consiglio Accademico. In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica. L'incarico di rappresentante in seno al Consiglio Accademico ha durata triennale rinnovabile una sola volta. La consulta ha la facoltà di revocare la carica con deliberazione espressa a maggioranza assoluta per giustificati motivi.

In caso di rinuncia da parte del designato l'incarico è affidato al soggetto immediatamente successivo nella graduatoria.

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione

La designazione del rappresentante per il Consiglio di Amministrazione viene decisa dalla Consulta degli Studenti con votazione a scrutinio segreto; sono eleggibili tutti gli studenti dell'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta che abbiano compiuto 18 anni e che abbiano proposto la loro candidatura entro il quinto giorno precedente la votazione; viene designato lo studente che riceve il maggior numero di preferenze. L'incarico di rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione ha durata triennale rinnovabile una sola volta. La Consulta ha la facoltà di revocare la carica con deliberazione espressa a maggioranza assoluta per giustificati motivi. In caso di rinuncia da parte del designato l'incarico è affidato al soggetto immediatamente successivo nella graduatoria.

Art. 16 – Decadenza, Cessazione della carica

Gli studenti eletti nella Consulta decadono dal mandato nel caso in cui vengano a mancare i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 4. Cessano inoltre dalla carica in caso di conclusione del ciclo di studi oppure in caso di dimissioni.



Nei casi di decadenza o cessazione le funzioni sono assunte dai componenti individuati tra i primi non eletti. Esaurito l'elenco dei non eletti, il Direttore provvederà ad indire elezioni supplementari per integrare il numero dei componenti; la procedura è quella prevista dal presente regolamento. Gli studenti individuati a seguito di elezioni supplementari rimangono in carico fino alla scadenza dei mandati originali.

Art. 17 – Mobilità internazionale

Nel caso in cui si verifichi l'assenza di uno o più componenti della Consulta per un periodo di mobilità internazionale il Direttore nomina, per l'intero periodo di assenza, componenti supplenti individuati tra i primi non eletti.

Art. 18 – Norme finali

Il presente Regolamento fa parte dei Regolamenti interni dell'Istituto di cui all'Articolo 30 dello Statuto. E' approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Consiglio Accademico.